

606 1 LUG. 2007 *lu*

OGGETTO: Direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTA la Legge 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";

VISTA la Legge 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la L.R. 14/99 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale Lazio del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 50/1985 "Disciplina della professione di guida accompagnatore ed interprete turistico" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 4946 del 28 settembre 1999 concernente le direttive alle Province per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 4 della citata Legge 40/07 prevede l'attuazione di procedure semplificate per l'accesso all'esercizio delle professioni turistiche di guida ed accompagnatore da parte dei soggetti in possesso di particolari requisiti;

CONSIDERATO che il suddetto art. 10, comma 4, prevede che:

- l'attività di guida ed accompagnatore turistico non può essere subordinata all'obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza;
- ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica, non può essere negato, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento;
- ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi;
- I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'Ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

RB





606 31 LUG. 2007 *lee*

CONSIDERATO che le disposizioni di cui primo punto del suddetto considerato trovano già attuazione nelle leggi regionali in materia;

TENUTO CONTO che la materia delle professioni di guida ed accompagnatore turistico è stata delegata alle Province ai sensi della L.R. 14/99, art 76, comma 2, lett. d);

RITENUTO opportuno, di impartire direttive alle Province di cui all'Allegato "A", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e) e 17 della L.R. 14/99, al fine di adeguare l'espletamento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di guide ed accompagnatori turistici, alle previsioni di cui al suddetto art. 10, comma 4, della L 40/97;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

Quanto sopra premesso, all'unanimità

DELIBERA



Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

1) Di approvare le direttive da impartire alle Province di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4."

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

6 AGO. 2007



ALLEGATO "A"

Direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4."

1) Le Province, al fine di rilasciare il titolo di abilitazione all'attività di guida turistica nell'ambito provinciale di competenza ai soggetti in possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, possono effettuare la prevista verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento mediante apposito colloquio.

A tal fine ciascuna Provincia può avvalersi di una Commissione permanente che effettua la suddetta verifica con cadenza semestrale.

La stessa procedura semplificata, da svolgersi mediante colloquio sul solo territorio di riferimento, può essere applicata anche a coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di guida turistica conseguita in una delle Province della Regione e che intendono conseguirla in un altro ambito provinciale del Lazio.

2) Le Province, al fine di rilasciare il titolo di abilitazione all'attività di accompagnatore turistico ai soggetti in possesso della laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, possono effettuare la prevista verifica delle conoscenze specifiche mediante apposito colloquio, quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.

Tale verifica può essere espletata dalla stessa Commissione permanente di cui al precedente punto 1).

3) L'equipollenza ai titoli di studio di cui ai punti 1) e 2), qualora non fosse già stata prevista dal Ministero dell'Università e della Ricerca, deve essere dichiarata dal soggetto interessato con l'indicazione degli estremi del relativo provvedimento di riconoscimento.

